Delibera.G.R. 12-12-2001 n. 1607

Pubblicata nel B.U. Umbria 23 gennaio 2002, n. 4.

Autorizzazione in materia di polizia mortuaria.

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di individuare nella Giunta regionale, tramite decreto del Presidente della Giunta stessa, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 285/1990 con le modalità e le procedure definite nel documento istruttorio;
- 3) di individuare nel Servizio V prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali, il Servizio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli *artt.* 106, 31 e 75, 77, 82 e 86 del D.P.R. n. 285/1990 con le modalità e le procedure definite nel documento istruttorio;
- 4) di individuare nel Consiglio tecnico per la sanità l'organismo regionale cui se necessario, è possibile richiedere i pareri per le autorizzazioni di cui ai punti 2) e 3);
- 5) di individuare nel sindaco territorialmente competente l'autorità sanitaria competente al rilascio del passaporto mortuario di cui all'art. 27, 28 e 29 del *D.P.R. n. 285/1990*;
- 6) di dare mandato al Servizio V Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale e servizi sociali di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie;

7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria D.P.C.M. 26 maggio 2000.

Il *D.P.C.M.* 26 maggio 2000 individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, e di cui alla tabella A), allegata al decreto stesso, conferiti

alle Regioni medesime ai sensi del titolo IV, capo I, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M., le risorse individuate dal decreto sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Da questa data le Regioni subentrano nella nuova titolarità al rilascio delle autorizzazioni interessate al conferimento.

La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

In considerazione della evoluzione e dei cambiamenti previsti per la normativa riferibile al regolamento di Polizia mortuaria, questo Servizio V prevenzione e sanità pubblica, aveva già provveduto sulla scia della fattiva collaborazione in atto con le Aziende sanitarie locali, a richiedere in data 29 marzo 2001 prot. 4650, il nominativo di un dirigente in rappresentanza di ogni Azienda USL al fine di costituire un apposito gruppo tecnico, incaricato di approfondire le problematiche inerenti la materia.

Tale gruppo tecnico di lavoro, composto dalla dott.ssa Gabriella Vinti (AZ. USL n. 1), dalla dott.ssa Maria Rita Manfroni (Azienda USL n. 2), della dott.ssa Simona Antinarelli (Azienda USL n. 3) e della dott.ssa Luisa Valsenti (Azienda USL n. 4) ha provveduto ad elaborare, di concerto con il Servizio V prevenzione e sanità pubblica, una serie di proposte, che sono state utilizzate per la soluzione delle problematiche in oggetto.

Le specifiche autorizzazioni di competenza statale investite dal cambiamento, vengono di seguito suddivise fra quelle per le quali la precedente normativa prevedeva il parere del Consiglio superiore di sanità e quelle per le quali non lo prevedeva.

Le autorizzazioni per le quali era richiesto il parere del Consiglio superiore di sanità erano quelle riferibili agli *artt.* 106, 105, 31 e 75, 77, 82 e 86 del D.P.R. n. 285/1990, mentre una sola era l'autorizzazione, originariamente di competenza del Prefetto, che la esercitava in qualità di delegato del Ministero della sanità. Tale autorizzazione, e cioè il passaporto mortuario ex *artt.* 27, 28 e 29 D.P.R. n. 285/1990, non prevedeva la consultazione del Consiglio superiore di sanità.

I procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento di tutte le autorizzazioni di cui sopra, erano stati disciplinati dal *D.M. n. 514/1998*, decreto che per ogni procedimento dettava norme regolamentari che contenevano il termine entro cui detto procedimento si doveva concludere e la indicazione dell'ufficio competente.

Secondo tale decreto, le per le prime cinque autorizzazioni, l'ufficio competente era il Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità (oggi salute) ufficio VIII.

Invece il procedimento amministrativo volto al rilascio del Passaporto mortuario era contenuto nella tabella B (art. 1) del *D.M. 2 febbraio 1993, n. 284* e successive modificazioni e integrazioni.

In tabella erano contenuti i procedimenti amministrativi attribuiti, per il provvedimento finale, alla competenza degli organi periferici del Ministero degli interni (Prefetture).

Il terzo comma degli *artt. 27 e 29 del D.P.R. n. 285/1990* sancivano che, nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agiva come delegato del Ministero della sanità.

Secondo la recente normativa, il rilascio del Passaporto mortuario passa nelle competenze delle Regioni, le quali devono individuare l'autorità competente del medesimo.

Quindi, nelle more di eventuale regolamentazione in materia da parte del Ministero della salute, è necessario individuare l'organo o gli organi competenti alla concessione delle autorizzazioni e di quello consultivo su scala regionale, che svolga le analoghe funzioni precedentemente svolte dal Consiglio superiore di sanità.

Pertanto si ritiene di dover individuare tale ultimo organismo nel Consiglio tecnico regionale per la sanità istituito con L. R. n. 72/1980 e successive modificazioni e integrazioni.

Questo organismo regionale è infatti quello competente ad emanare pareri nelle materie di cui all'aggetto.

A detto organismo potrà essere richiesto, laddove ritenuto necessario eventualmente, il parere riferibile agli artt. 106, 105, 31 e 75, 77, 82 e 86.

Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione per l'art. 106 (ristrutturazione di cimiteri esistenti) e per l'art. 82 e 86 (autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme), l'elenco dei documenti richiesti per l'espletamento della pratica, sono quelli elencati negli allegati 1 e 3.

Per l'autorizzazione di cui all'*art.* 105 D.P.R. n. 285/1990, (tumulazione privilegiata) l'elenco dei documenti necessari per l'espletamento delle pratiche sono quelli elencati nell'allegato 2. Per quanto concerne le autorizzazione riferibili agli artt. 31 e 75 (autorizzazione ad impiegare per le casse funebri materiali diversi da zinco piombo e legno), 77 (autorizzazione per

l'impiego di valvole per fissare e neutralizzare i gas di putrefazione applicabili ai feretri) è lasciata la più ampia facoltà di produrre quanta più documentazione tecnica possibile, a sostegno dell'approfondimento propedeutico al rilascio della autorizzazione medesima.

I nuovi organi competenti al rilascio delle relative autorizzazioni, e ai quali va indirizzata la richiesta, sono così individuati:

- art. 105: Presidente della Giunta, vista la discrezionalità autorizzativa che presuppone anche una valutazione sul merito della istanza;
- artt. 106, 31 e 75, 77, 82 e 86: dirigente responsabile Servizio V Prevenzione e sanità pubblica, vista la valutazione esclusivamente tecnico amministrativa.

Per quanto concerne, invece gli artt. 27-28 e 29 *D.P.R. n. 285/1990*, l'autorità competente al rilascio del passaporto mortuario era, per la normativa precedente, il Prefetto che agiva in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità e il termine entro cui il procedimento doveva concludersi era di 15 gg.

Le norme procedurali volte ad acquisire tale documento si differenziavano e secondo che il trasporto di salme fosse per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con *regio decreto* 1° *luglio* 1937, n. 1379, oppure fosse per uno stato non convenzionato.

Anche questo procedimento e la conseguente autorizzazione passano in capo alla Regione. Si ritiene che la Regione Umbria debba individuare la nuova autorità competente al rilascio del passaporto mortuario nel sindaco del Comune competente per territorio.

La documentazione necessaria è quella individuata nell'allegato 4.

Allegato 1

Documentazione da produrre per riduzione turno di rotazione in campo comune (artt. 82 e 86 D.P.R. n. 285/1990).

- * Richiesta del Comune interessato
- * relazione geologica sull'area cimiteriale
- * parere dell'Az. USL competente per territorio sulla necessità di ridurre il turno
- * dichiarazione a firma congiunta del direttore dei servizi cimiteriali e di un medico dell'Az. USL, attestante che un adeguato numero di salme esumate, in via straordinaria, nei termini per i quali si richiede la riduzione del turno, sono risultante completamente scheletrizzate.

- * l'elenco delle salme dovrà riportare la relativa data di inumazione e di esumazione e la loro distribuzione deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo di inumazione, interessato alla riduzione del turno di rotazione. Il tempo di interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si chiede la riduzione.
- * popolazione residente e numero delle fosse.

Allegato 2

Elenco dei documenti necessari per l'espletamento delle pratiche di tumulazione privilegiata (Art. 105 D.P.R. n. 285/1990).

- * Domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale
- * certificati di morte e della causa della morte, rilasciati dalla competente Autorità sanitaria locale (nel caso non fosse possibile produrre detti documenti, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione sempre a firma della suddetta Autorità nella quale sono specificati i motivi di detta impossibilità.
- * parere del Sindaco del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta. [Occorre qui rilevare che il parere si riferisce ai meriti del de cuius e non deve limitarsi ad una semplice formula di parere favorevole, ma deve dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla]
- * documentazione relativa alla costituzione della tomba (vedi allegato 2.1)
- * nulla osta della competente Autorità ecclesiastica (Curia vescovile), con particolare riferimento all'art. 1242 del codice di diritto canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto
- * biografia dell'estinto, corredata di ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie)
- * nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto

NB: tutti i documenti devono essere in originale o in copia conforme autenticata

Allegato 2.1

- 1. A Se trattasi di loculo di normali dimensioni:
- a) Planimetria in scala 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con l'indicazione dell'ubicazione della stessa;
- b) Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);

c) relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:

lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm 15, sempre intonacati nella parete esterna. è permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm 70;

- B Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali:
- *a*) rilievo in scala 1:100 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario e pianta e sezione della nicchia)
- 2. Parere della Az. USL competente sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria.

Allegato 3

Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. n. 285/1990.

MOD. 1 DATI GENERALI

Comune di Prov.

Cimiteri comunali esistenti n. di cui in attività n.

Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale

DATI DEMOGRAFICI

Anno Popolazione Mortalità

Note per la compilazione:

Serie di dieci anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.

DATI SEPOLTURE ANNUE

Anno
Inumazione di feretri in campo comune
Altre inumazioni di feretri
Tumulazione di feretri in loculo
Tumulazione di feretri in tomba privata
Deposito temporaneo di feretri
Tumulazione di urne cinerarie in loculo
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata
Dispersione ceneri in cinerario comune
TOTALE SEPOLTURE

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Anno
Esumazione andate a buon fine
Estumulazioni andate a buon fine
Esumazioni con rienumazione
Estumulazioni con ritumulazione

Esumazione con cremazione resti mortali Estumulazioni con cremazione resti mortali Estumulazioni con inumazione Totale operazioni cimiteriali

Note per la compilazione:

Riportare la serie degli ultimi tre esercizi conclusi.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI

MOD. 2 DATI GENERALI CONCERNENTI I CIMITERI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

Comune di Prov.

Cimiteri interessati

(Riportare il nome identificativo dei cimiteri interessati)

DATI SEPOLTURE

Anno

Inumazione di feretri in campo comune Altre inumazioni di feretri Tumulazione di feretri in loculo Tumulazione di feretri in tomba privata Deposito temporaneo di feretri Tumulazione di urne cinerarie in loculo Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata Dispersione ceneri in cinerario comune Totale sepolture

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Esumazione andate a buon fine Estumulazioni andate a buon fine Esumazioni con rienumazione Estumulazioni con ritumulazione Esumazione con cremazione resti mortali Estumulazioni con cremazione resti mortali Estumulazioni con inumazione Totale operazioni cimiteriali

Note per la compilazione:

Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con quelli di cui al mod. 1 in quanto i cimiteri interessati sono una parte di quelli in attività.

MOD. 3 ZONE DA RISTRUTTURARE

Prov. Comune di

In allegato si trasmette planimetria in scala 1:500 dei cimiteri di:

con riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie prevalenti.

Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in scala 1:50 con l'indicazione dello stato di fatto, del numero di posti salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma. Il numero stimato di posti salma ottenibili dalla utilizzazione delle strutture cimiteriali, assomma in totale a n. Così distinto per cimitero

n.	n.
n.	n.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI

MOD. 4 CRITERI DA ADOTTARE NELLA RISTRUTTURAZIONE CIMITERIALE

Comune di Prov.

In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa Amministrazione si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, una volta autorizzata dalla Regione Umbria Servizio V Prevenzione e sanità pubblica, ai sensi dell'*art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285* così come modificato dal *D.P.C.M.* 26 maggio 2000 della deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento. Per le tipologie individuate, analiticamente riportate nei disegni allegati, si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento:

Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione.

Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.

- 2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.
- 3. Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:
- 3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI. Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico mastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate quanto previsto dal *terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della* Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per le casse di zinco esterne, utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne fuori misura è consentito l'uso dei due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato 3° comma

dell'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990. Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà esprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.

3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici, con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenete idonee sostanze antisettiche favorenti la loro solidificazione.

Note per la compilazione.

Si è lasciata la possibilità da parte dell'Amministrazione di proporre al punto 3 diverse soluzioni in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.

Allegato 4

TRASPORTO DI SALME DA, O PER, UNO DEGLI STATI ESTERI

1) Art. 27 del D.P.R. n. 285/1990

Trasporti salme all'estero o dall'estero previsti da accordi internazionali (Convenzione internazionale di Berlino).

Il passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Sindaco del Comune ove trovasi la salma e, per le salme da introdurre nel territorio nazionale, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Documenti da presentare al Sindaco del Comune italiano, ove trovasi la salma, per il rilascio del passaporto per le salme da trasferire all'estero:

- a) domanda in bollo al sindaco del Comune in cui si trova la salma da trasferire, da parte dei familiari del defunto o da un incaricato della impresa trasporti funebri;
- b) allegare alla domanda un foglio di carta bollata per la compilazione del passaporto mortuario;
- c) estratto dell'atto di morte (in bollo) rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova la salma da trasferire;
- d) certificato dell'Azienda USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/1990 e, in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del citato D.P.R.;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuta il decesso. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza accompagnata dalla documentazione richiesta, il Sindaco nella cui giurisdizione è stata inumata la salma da estradare, rilascia l'autorizzazione. 2) Art. 28 del D.P.R. n. 285/1990

Trasporto dall'estero fuori dei casi previsti da accordi internazionali.

Documenti da presentare all'autorità consolare dello Stato;

- a) certificato competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
- b) altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti al Sindaco del Comune dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone l'autorità consolare stessa.

2) Art. 29 del D.P.R. n. 285/1990

Trasporto dall'estero fuori dei casi previsti da accordi internazionali.

Per l'estradizione dal paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) domanda in bollo al sindaco del Comune in cui si trova la salma da trasferire.
- b) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- c) certificato dell'Azienda USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/1990 e, in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del citato D.P.R.;
- d) estratto dell'atto di morte in bollo;
- e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza accompagnata dalla documentazione richiesta, il Sindaco nella cui giurisdizione è stata inumata la salma da estradare, rilascia l'autorizzazione.